

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla Legge 8 giugno 1990 n. 142, dalla Legge 3 agosto 1999 n. 265, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non risultano disciplinate espressamente, la decisione è adottata dal Presidente del consiglio comunale, udito il parere del segretario comunale, ispirandosi ai principi generali del predetto ordinamento.

Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del consiglio comunale.
2. Il Presidente del consiglio comunale incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame le stesse eccezioni.

Art. 3 Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da più consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del consiglio comunale e al segretario il nome del Capogruppo e le eventuali variazioni della persona dello stesso. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del consiglio comunale e al segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del consiglio comunale e al segretario da parte dei consiglieri interessati.

Art. 7 bis Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni consiliari. E' convocata ogni qualvolta ne viene ritenuta l'utilità, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, nonché per l'esame di ogni argomento che si ritiene di iscrivere all'ordine del giorno. La Conferenza dei Capigruppo costituisce ad ogni effetto Commissione Consiliare permanente.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice-Sindaco. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale o suo sostituto e assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
3. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. Delle riunioni della Conferenza viene redatto verbale, nella forma di resocinto sommario, a cura del Segretario Comunale o del funzionario dallo stesso designato.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata, può costituire al suo interno commissioni permanenti, secondo l'apposito separato Regolamento vigente.

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I NORME GENERALI

Art. 11 Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale - amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla Legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, della carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze, dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso trasmessa mediante inoltro all'ufficio protocollo del Comune. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 13 Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il consiglio pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio procede alla contestazione all'interessato. Se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto; in caso contrario, dichiara la decadenza dalla carica.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 13 settembre 1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 15 della Legge

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. I consiglieri presentano gli emendamenti in forma scritta al Presidente del consiglio e al Sindaco fino a due giorni precedenti la seduta. Quando si tratti di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate nel corso della seduta e verbalizzate. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti fino al momento in cui la discussione è chiusa.
4. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 16 Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente e saranno iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne nei casi in cui sia prevista l'approvazione delle Linee programmatiche di mandato, del Bilancio di previsione e del Rendiconto della gestione.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
4. Alle interrogazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato competente può dare risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta entro trenta giorni dalla presentazione. L'interrogante può richiedere che la risposta sia data nel corso del consiglio comunale; in tal caso non si procede alla risposta scritta.
5. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco o ad un Assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. È previsto l'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore. L'interpellante, nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta e sulla quale il consiglio si pronuncerà col voto.
6. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e di promozione di specifiche iniziative e di interventi di competenza del Comune, direttamente o tramite enti e organismi ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 22 Responsabilità personale - Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia espresso voto contrario o che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Capo IV NOMINE E INCARCHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 23 Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi hanno efficacia per il periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 24 Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza e al consiglio, in seduta pubblica e in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 25 Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette o patrocinate dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del consiglio nonché da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco e alla giunta comunale.

Art. 29 Comunicazione della convocazione

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri tramite messo comunale o altro dipendente incaricato, che procede alla dichiarazione di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e, occorrendo, dell'ora nonché con la firma del ricevente. Le dette dichiarazioni sono consegnate al Presidente del consiglio per la verifica della regolarità della convocazione.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, con lettera indirizzata al Presidente del consiglio, al Sindaco e al segretario comunale entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, devono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente la carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti all'interessato.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di comunicazione dell'avviso di convocazione.

Art. 30 Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza al momento della decisione.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sempre sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 31 Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune e tramite i mezzi di informazione contestualmente alla consegna ai consiglieri, compreso il giorno in cui la riunione ha luogo.

2. L'adunanza che segue ad una prima, iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sette consiglieri, escluso il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 del presente Regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva oppure di seduta che segua ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

Capo III **PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

Art. 35 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 36.
2. Chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.
3. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. Sono consentite le registrazioni audiovisive delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale, secondo le disposizioni del vigente Regolamento comunale sull'informazione ai cittadini. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni e video-telecamere ai soli fini di garantire il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, previa autorizzazione del Presidente. E' vietata ogni altra attività di registrazione audiovisiva delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato.
4. Spetta al Presidente, nei casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 39 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano rivolti al presidente e al consiglio. Non è consentito rivolgersi al pubblico presente ovvero a quello di eventuali radioascoltatori o telespettatori.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento che precede.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 40 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri e dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvelendosi, ove occorra, dell'opera della forza pubblica.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato con le modalità ordinarie per il completamento dei lavori.

Art. 41 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente e il Sindaco, per le esigenze del consiglio, possono invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni necessarie alla trattazione degli argomenti.
2. Possono, altresì, essere invitati consulenti, tecnici o professionisti incaricati dall'amministrazione comunale per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti invitati vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

4. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo per non oltre 5 minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.

Art. 45 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale dei componenti il consiglio l'attribuzione di fatti ritenuti non veri o di opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precosarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il consiglio senza discussione. e con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.
4. Il consigliere che si ritiene leso nella sua correttezza può chiedere al Presidente di far nominare dal consiglio una commissione interna, composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto entro il termine assegnatole.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

Art. 46 Chiusura dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Capo VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 47 La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere parere di conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
2. Il segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale,

Art. 48 Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto dal segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, sono tenuti

3. L'istruttoria delle deliberazioni è effettuata dal segretario comunale, il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza in modo da assicurare al consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e, qualora il consiglio non ritenga necessario conoscere il parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, esso viene sottoposto a" votazione; nel caso contrario, l'argomento è rinviato per il completamento dell'istruttoria.

Art. 51 Approvazione, revoca e modifica

1. Il consiglio comunale approva, con le modalità di cui agli articoli seguenti, le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze non valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale, di cui al precedente comma, deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo consolidatesi o acquisite, danni a terzi, gli stessi atti devono prevedere forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Capo II LE VOTAZIONI

Art. 52 Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, col voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, quando

2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scrittura, dal primo in eccedenza.
3. Quando è prescritto che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza della maggioranza e della minoranza e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ovvero, in caso di parità, il più anziano di età.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto in verbale.
6. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione di almeno tre consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare.

Art. 56 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti per i quali è prevista dalla legge o dallo Statuto una qualificata maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Su richiesta di un quinto dei consiglieri, tuttavia, il Presidente dispone il rinvio dell'argomento ad altra seduta.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 57 Deliberazioni immediatamente esecutive

1. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
2. Devono essere espressamente indicati i motivi che impongono l'adozione del provvedimento.